

DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI RELATIVI A PARTECIPAZIONI QUALIFICATE ENTRO IL 2022: VALUTAZIONI DI CONVENIENZA

Gli utili relativi a partecipazioni qualificate la cui distribuzione sia deliberata successivamente dal 1° gennaio 2023 sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 26%, generalmente meno conveniente rispetto al regime corrente. Risulta quindi opportuno prendere in considerazione l'assunzione di delibere di distribuzione entro fine 2022.

La legge di bilancio 2018 ha semplificato la tassazione dei dividendi relativi a partecipazioni detenute da privati, prevedendo un'imposta sostitutiva del 26% che, a decorrere dalle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2023, si applica anche alle partecipazioni qualificate, le quali rappresentano una percentuale di diritto di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25% a seconda che si tratti di titoli quotati o meno.

Le distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, deliberate fino al 31 dicembre 2022, continuano a concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF del socio percipiente nelle seguenti misure:

- a) 40%, se relativi ad utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- b) 49,72%, se relativi ad utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- c) 58,14%, se relativi ad utili prodotti nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

E' quindi opportuno che le società con soci persone fisiche titolari di quote "qualificate" valutino la possibilità, compatibilmente con disponibilità finanziarie ed il loro utilizzo per l'attività aziendale, di deliberare la distribuzione di utili entro il 31.12.2022 (tenuto conto che potranno essere pagati anche successivamente, purché entro 5 anni) tenendo presente che la convenienza è tanto più elevata, quanto più "anziani" sono gli utili e bassa l'aliquota marginale del socio.

Ad esempio, assumendo un'aliquota IRPEF comprensiva delle addizionali regionale e comunale pari al 45,2%, il dividendo sarebbe tassato in misura pari al 18,08% (40 x 45,2%), in relazione agli utili maturati fino al 2007, o al 22,47% (49,72 x 45,2%), in relazione agli utili maturati dal 2008 fino al 2016, con un risparmio rispettivamente del 7,92% e del 3,53% rispetto alla ritenuta alla fonte del 26%.

31 maggio 2022